



CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori



STATUTO SOCIALE



CONFINDUSTRIA

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria
in data 11 luglio 2006.

DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

■ Articolo 1

È costituita, con sede in Milano, tra le industrie produttrici di biciclette, ciclomotori, motocicli, loro parti e accessori una associazione di categoria denominata "CONFINDUSTRIA ANCMA Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori".

L'Associazione aderisce alla Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi e a seguito dell'adesione ne acquisisce diritti e obblighi per sè e per i propri Soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località del territorio nazionale.

■ Articolo 2

L'Associazione è apartitica, indipendente, non ha fini di lucro ed ha come scopo quello di:

- promuovere tutte le iniziative utili a favorire il progresso dell'industria delle 2 ruote tramite lo svolgimento di azioni promozionali per la diffusione dei prodotti del settore;
- studiare e promuovere le soluzioni dei problemi di carattere tecnico, economico, normativo e sindacale delle industrie associate;
- rappresentare ed assistere le consociate nella tutela degli interessi generali dei singoli settori, collaborando con gli organi confederali nello studio e soluzione dei vari problemi che si dovessero presentare;
- rappresentare le industrie italiane delle 2 ruote e affiancarle nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle autorità governative sia in Italia che all'estero;
- promuovere e favorire accordi tra le consociate al fine di incrementare la diffusione dei prodotti nazionali del settore in particolare all'estero;
- informare i propri associati sui programmi del settore favorendo tempestivamente la conoscenza delle normative nazionali ed internazionali;
- designare i propri rappresentanti presso gli Enti nazionali ed internazionali in cui sia necessaria o importante la rappresentanza del settore;
- assumere il ruolo di rappresentante delle aziende produttrici del settore per operare anche tramite società ausiliarie costituite dai membri aderenti all'Associazione;
- provvedere ad assolvere tutti quegli incarichi che l'Assemblea le dovesse affidare direttamente o tramite i propri organi direttivi;

– aderire nell’ambito dello sviluppo delle attività in favore degli associati, ad Associazioni, Enti, istituzioni e organismi nazionali ed internazionali, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge;

L’Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L’Associazione può comunque promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Nell’adempimento delle sue finalità l’Associazione si atterrà alle norme del codice etico confederale e della Carta dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando anche i propri associati alla sua osservanza.

■ **Articolo 3**

Per la durata dell’Associazione non vengono posti limiti temporali: per il suo scioglimento valgono le norme previste all’Art. 37 del presente Statuto.

ASSOCIATE

■ Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione come Soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività dirette alla produzione di articoli del settore biciclette, ciclomotori, motocicli, motocarri, loro parti ed accessori, con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) le imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

■ Articolo 5

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono approvate dalla Giunta. Le domande di ammissione saranno esaminate preliminarmente dal Direttore Generale, che dovrà sottoporle per un parere prima al gruppo merceologico al quale l'impresa apparterebbe se venisse accolta, poi al Consiglio Direttivo, infine alla Giunta che voterà l'ammissibilità o meno del nuovo socio.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Nella domanda di ammissione l'impresa che chiede di essere ammessa deve esplicitamente dichiarare di aver preso visione del presente Statuto, di cui la presentazione della domanda di ammissione costituisce esplicita e integrale accettazione, nonché del Codice etico confederale e della carta dei Valori Associativi.

■ Articolo 6

L'iscrizione è impegnativa anche agli effetti contributivi ed è valida per un biennio decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione.

Successivamente l'ammissione si intende rinnovata di anno in anno qualora non sia stato presentato dall'Associata formale atto di dimissione a mezzo di lettera Raccomandata entro il 30 settembre.

■ Articolo 7

Le Associate, per il fatto di aver chiesto ed ottenuto l'ammissione, sono tenute per tutto il tempo in cui dura il loro impegno di associazione:

- a) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Direttivi dell'Associazione;
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi delle altre Associate;
- c) a fornire le informazioni e le notizie che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Tali informazioni e notizie, salvo disposizioni contrarie dell'Assemblea Generale, saranno tenute riservate, e comunque, utilizzate soltanto in forma riassuntiva ed anonima;
- d) ad attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale, e in particolare ad aderire contemporaneamente alle altre componenti primarie del sistema, competenti per territorio e per attività merceologica e a non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto. Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Associazione e agli organi dei Gruppi.

Ciascun socio effettivo, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

■ Articolo 8

Le Aziende Associate sono tenute a corrispondere all'Associazione una quota di ammissione, da versarsi all'avvenuta accettazione della domanda, ed un contributo annuo secondo i seguenti criteri:

- una quota sociale annua;
- un contributo annuo proporzionale al fatturato e/o al numero dei dipendenti aggiornati al 1° gennaio di ogni anno, documentati da copia del modulo di denuncia all'Ente previdenziale.

Misura e modalità della quota sociale, del contributo annuo e dei relativi versamenti saranno deliberate dalla Giunta e ratificate dall'Assemblea.

La Giunta può stabilire ogni anno la misura e le modalità di versamento per eventuali contributi supplementari che i soci saranno tenuti a corrispondere all'Associazione in relazione alla loro appartenenza ai Gruppi merceologici di categoria.

Tali contributi saranno proposti da ogni singolo gruppo e approvati dalla Giunta in funzione delle spese connesse allo svolgimento dell'attività dei Gruppi stessi.

Il mancato rispetto delle modalità e dei termini di pagamento autorizza l'Associazione a richiedere anche attraverso le vie legali l'importo dovuto, maggiorato delle eventuali spese conseguenti alla sua riscossione.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

■ Articolo 9

Le Associate cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per recesso volontario, chiesto nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 6 dello Statuto;
- b) per decadenza, per la cessazione dell'attività della Consociata o quando essa non abbia più i requisiti di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per esclusione, deliberata dalla Giunta con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti presenti, quando l'Associata non abbia provveduto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 8, o abbia contravvenuto in qualsiasi modo alle direttive dell'Associazione o alle deliberazioni dei competenti organi, o abbia commesso azioni in contrasto o a danno degli interessi collettivi, ne abbia ostacolato direttamente o indirettamente l'opera, ne comprometta il buon andamento, o si sia resa comunque indegna di appartenervi, non avendo rispettato le norme del codice etico confindustriale.

Nei casi di minore gravità possono essere adottate sanzioni diverse consistenti nella sospensione del diritto dell'impresa a partecipare alle Assemblee di Gruppo, nella decadenza dei loro componenti che ricoprono cariche direttive o incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione, nel divieto per gli stessi di accesso alle cariche sociali, nella sospensione del diritto alle prestazioni associative per un periodo non superiore a sei mesi.

Contro l'esclusione dall'Associazione e contro le altre sanzioni di cui sopra è ammesso il ricorso ai Probiviri entro 30 giorni successivi alla comunicazione agli interessati della relativa sanzione.

Il ricorso non ha comunque effetto sospensivo.

Le Associate che per qualsiasi ragione cessano di far parte dell'Associazione non hanno alcun diritto sui beni costituenti l'eventuale patrimonio della stessa. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

GRUPPI MERCEOLOGICI

■ Articolo 10

Nell'ambito dell'Associazione, per il miglior conseguimento degli scopi sociali, indicati al precedente Art. 2, verranno riuniti in Gruppi le aziende che svolgono un'attività omogenea. La costituzione dei Gruppi è sottoposta all'approvazione della Giunta che ne stabilirà nel contempo la denominazione, i limiti e le attribuzioni, approvandone il regolamento interno che ogni gruppo merceologico si dovrà dare.

Ogni gruppo potrà costituire al suo interno più sottogruppi per meglio rappresentare interessi specifici di più aziende associate, secondo il regolamento del gruppo.

Ciascun gruppo, attraverso l'Assemblea del Gruppo designerà un proprio Presidente che farà parte di diritto della Giunta dell'Associazione.

Verranno designati per ciascun Gruppo uno o più Vice-Presidenti in funzione del numero dei Sottogruppi costituenti il Gruppo stesso.

Le elezioni a cariche direttive dei Gruppi verranno effettuate a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, attenendosi ai criteri previsti al successivo Articolo 33 (disposizioni generali sulle cariche associative).

■ Articolo 11

Le Assemblee di Gruppo verranno convocate almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale o quando lo dispongano i rispettivi Presidenti o ne facciano richiesta i rappresentanti di almeno un quarto dei voti spettanti alle ditte aderenti al Gruppo.

Per quanto concerne le modalità di convocazione valgono le norme stabilite per l'Assemblea Generale dell'Associazione.

■ Articolo 12

I voti spettanti a ciascuna Azienda Associata verranno attribuiti secondo la tabella di cui all'art. 21, articolata in modo da dare adeguata rappresentanza alle diverse categorie dimensionali dei Soci.

Ciascuna Azienda potrà rappresentare sino a due altre Associate, disponendo, oltre che dei propri, anche dei voti spettanti alle Aziende rappresentate.

Il rapporto tra i contributi ed il numero dei voti spettanti potrà essere variato con delibera della Giunta presa col voto favorevole di oltre i tre quarti dei suoi componenti presenti.

■ Articolo 13

Per la validità delle Assemblee di Gruppo è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno del complesso dei voti spettanti a tutte le Aziende aderenti al Gruppo; in seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle Assemblee di Gruppo ha facoltà di assistere il Presidente della Associazione, il quale presiederà le Assemblee in cui hanno luogo le nomine alle cariche sociali.

COMPITI DELLE ASSEMBLEE DI GRUPPO

■ Articolo 14

Le Assemblee di Gruppo hanno per compito di:

- a) deliberare sui problemi e sulle direttive di ordine generale che riguardano il Gruppo;
- b) deliberare le modalità di funzionamento del Gruppo, adeguando ad esse il Regolamento-tipo con eventuali varianti approvate dalla Giunta;
- c) deliberare eventuali attività e servizi peculiari del Gruppo determinando contemporaneamente il criterio di riparto dei relativi oneri fra le Aziende aderenti al Gruppo;
- d) eleggere il Presidente del Gruppo che farà parte della Giunta della Associazione, come previsto dall'Art. 10;
- e) esprimere il parere del Gruppo sugli argomenti che saranno sottoposti al suo esame.

■ Articolo 15

Le decisioni delle Assemblee di Gruppo verranno verbalizzate e comunicate alla Presidenza dell'Associazione. Esse hanno carattere esecutivo, salvo che vi si ravvisi contrasto con le norme statutarie, o si ritenga che influiscano sulle direttive generali dell'Associazione, o sul funzionamento della stessa, o interferiscano con gli interessi di altri Gruppi. In tal caso il Presidente della Associazione ne informerà il Presidente del Gruppo interessato e le decisioni sospese verranno sottoposte all'esame della Giunta che si pronuncerà in merito.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

■ Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale
- La Giunta
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice-Presidenti
- Il Collegio dei Revisori contabili
- I Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE

■ Articolo 17

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci effettivi, di cui al precedente articolo 4.

È ammessa la delega ma ogni delegato non può essere portatore di più di una delega oltre a quella conferitagli dall'Azienda di appartenenza.

Possono intervenire alle riunioni di Assemblea i Soci aggregati.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal più anziano in carica dei Vice-Presidenti.

Il Presidente sarà assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea o dal Direttore Generale dell'Associazione.

Le deliberazioni saranno fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale sarà inviato a tutti gli Associati entro 30 giorni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea Generale.

L'Assemblea, a giudizio della Giunta e secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa, può deliberare anche per referendum scritto.

Per le decisioni prese a mezzo di referendum dovrà trascorrere per la risposta un periodo di tempo non inferiore ai 30 gg. dalla data della lettera raccomandata o del fax.

Nel caso che si tratti di modifiche di Statuto, il termine sopra indicato diventa di 60 gg.

Per la validità del referendum, la decisione è valida solo se pervengono le risposte che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti all'Assemblea Generale.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

■ Articolo 18

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) discutere e deliberare su relazione del Presidente circa l'andamento della Associazione, determinando le direttive di massima dell'azione associativa;
- b) discutere e deliberare circa il conto consuntivo dell'esercizio precedente presentato dalla Giunta e accompagnato dal rapporto dei Revisori;
- c) eleggere il Presidente dell'Associazione con le modalità ed i termini previsti all'Art. 29;
- d) eleggere la Giunta secondo quanto previsto all'Art. 22;
- e) eleggere il Collegio dei Revisori contabili ed i Proviviri;
- f) approvare lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice-Presidenti, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività;
- g) approvare la misura dei contributi;
- h) approvare le modifiche statutarie;
- i) esaminare e deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- l) sciogliere l'Associazione secondo quanto previsto all'Art. 37.

■ Articolo 19

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno la Giunta o ne facciano richiesta almeno un quarto degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, mediante comunicazione scritta, contenente l'Ordine del Giorno, da spediti almeno dieci giorni prima della data della riunione, salvo casi d'urgenza in cui tale termine può essere ridotto a cinque giorni e la convocazione deve avvenire, in tal caso, per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Le convocazioni dell'Assemblea Straordinaria saranno effettuate dal Presidente secondo le modalità indicate per l'Assemblea Ordinaria.

■ Articolo 20

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che dispongano almeno della metà più uno dei voti totali. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, salvo per quelle che implicano modifiche allo Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti all'Assemblea, purché corrispondano ad almeno la metà più uno dei voti totali.



VOTI

■ **Articolo 21**

Ogni azienda associata ha diritto ad 1 voto, al quale vanno aggiunti:

- 1 voto per le aziende che versano il contributo minimo;
- 3 voti per le aziende che versano oltre il minimo e fino a 2.500 Euro;
- 5 voti alle aziende che versano oltre il minimo e fino a 5.000 Euro;
- 5 voti più 1 voto ogni 1.500 Euro o frazione superiore a 750 Euro per le aziende che versano oltre 5.000 Euro di contributo.

I sistemi di votazione vengono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, per scheda segreta o per alzata di mano, o per appello nominale. All'elezione delle cariche si procede necessariamente per scrutinio segreto.

Il rapporto voti /contributi può essere variato dalla Giunta, come previsto all'Art. 27, comma i).

■ Articolo 22

La Giunta è nominata dall'Assemblea Generale Ordinaria che ne fissa anche il numero dei componenti, che non potrà essere inferiore a 20 o superiore a 30 ivi compresi il Presidente, il Past President purchè ancora socio, i Vice-Presidenti, i Presidenti di Gruppo che ne fanno parte di diritto. Inoltre anche il Presidente ha la facoltà di eleggere, a suo insindacabile giudizio, nella Giunta al massimo 2 rappresentanti, che resteranno in carica per due anni e scadranno unitamente alla Giunta. Essi sono rieleggibili per due bienni consecutivi.

La Giunta così nominata dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. I suoi membri sono rieleggibili, ma per non più di 3 bienni consecutivi allo stesso titolo.

La Giunta elegge, fra i suoi membri, i Vice-Presidenti.

■ Articolo 23

La Giunta si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

In ogni caso la Giunta dovrà riunirsi almeno tre volte all'anno.

La convocazione sarà diramata con lettera spedita almeno 5 giorni prima della riunione al domicilio di ciascun membro e di ciascun revisore.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per fax o per telegramma o per e-mail con termini di preavviso ridotti a 48 ore.

Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

A ciascuno dei membri della Giunta spetta un voto, senza possibilità di delega. A parità di voti prevale quello di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Alle riunioni della Giunta sono invitati ad assistere i Proviviri ed i Revisori contabili.

■ Articolo 24

Quando nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate, o, in caso di parità, dal più anziano, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Nel caso che venga a mancare la maggioranza dei componenti, si ha per decaduta l'intera Giunta e l'Assemblea provvederà al suo rinnovo.



COMPITI DELLA GIUNTA

■ Articolo 25

La Giunta sovrintende alla gestione dell'associazione verificandone la coerenza con il conseguimento dei fini statutari e con le deliberazioni assembleari.

In tale ambito:

- a) delibera su problemi e direttive di ordine generale;
- b) elegge i Vice-Presidenti chiamati ad assumere le deleghe, designati dal Presidente;
- c) concorre alla nomina del Consiglio Direttivo secondo l'art. 26;
- d) decide, su proposta del Consiglio Direttivo, sull'ammissibilità dei nuovi soci;
- e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea annuale;
- f) nomina la commissione di designazione del Presidente;
- g) sentita la relazione della commissione di designazione, individua il candidato alla presidenza da proporre all'assemblea;
- h) delibera la costituzione dei gruppi merceologici stabilendone i limiti e le attribuzioni e approvandone il regolamento interno (vedi art. 14, comma b);
- i) propone all'assemblea eventuali variazioni al rapporto fra contributi e voti spettanti agli associati;
- l) delibera le sanzioni;
- m) delibera o esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

■ Articolo 26

In seno alla Giunta sarà costituito il Consiglio Direttivo composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Presidente uscente, purchè ancora socio;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) i Presidenti di Gruppo;
- e) altri membri di Giunta nominati dalla Giunta stessa fino ad un massimo di quattro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e scade in occasione della Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi allo stesso titolo.

In caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica, essi sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto, senza possibilità di delega.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

■ Articolo 27

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo tutte le volte che lo reputi necessario o gli sia stato richiesto da almeno quattro Consiglieri.

In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno 6 volte all'anno. La convocazione sarà diramata con lettera spedita almeno 5 giorni prima al domicilio di ciascun componente.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta per telefax o con telegramma o con messaggio di posta elettronica con termini di preavviso ridotti.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

■ Articolo 28

Al Consiglio è affidata la conduzione operativa dell'Associazione, dando attuazione alle delibere e agli indirizzi stabiliti dall'assemblea e dalla Giunta.

In tale ambito:

- a) nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone il trattamento e i poteri;
- b) esamina le domande di adesione dei nuovi soci esprimendo una proposta da sottoporre alla Giunta;
- c) redige le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre alla Giunta;
- d) provvede alla designazione e alla nomina dei rappresentanti della Associazione in Enti, Commissioni, Organi Nazionali e Internazionali;
- e) nomina commissioni per scopi determinati o gruppi di lavoro, chiamando a farvi parte, ove occorra, anche personale estraneo alla Associazione;
- f) stabilisce l'emolumento dei revisori contabili;
- g) stabilisce l'emolumento di eventuali collaboratori esterni;
- h) esercita, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i) delibera sugli atti di gestione straordinaria;
- f) delibera o esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.

■ Articolo 29

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta della Giunta: dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Non può essere eletto più di due volte consecutive. Per la sua elezione è prevista una procedura preliminare di sondaggio: a tal fine viene eletta una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti fra imprenditori con significativa esperienza associativa.

Della Commissione non può far parte il Presidente in carica.

Le indicazioni emerse da un'ampia consultazione degli associati e comunque le candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari vengono poi trasmesse alla Giunta che individua il nome del candidato da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando contestualmente su tale proposta ed il programma. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente sottopone all'Assemblea lo schema ed i contenuti delle deleghe che intende attribuire in attuazione del proprio programma. Dopo la delibera dell'Assemblea, sottopone all'approvazione della Giunta i nomi dei Vice-Presidenti chiamati ad assumere le deleghe.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, coordinando inoltre l'attività dei Gruppi costituiti nell'interno dell'Associazione.

In caso d'urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve riferire in occasione della prima adunanza.

Il Presidente dispone ed è garante per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, delle Assemblee di Gruppo, della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha quindi, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Compito del Presidente è anche la convocazione della Giunta, del Consiglio Direttivo, con la fissazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno, il coordinamento dell'attività dell'Associazione e l'amministrazione ordinaria di questa.

Il Presidente può invitare alle riunioni, in via permanente o volta per volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente più anziano in carica: in caso di parità di anzianità, decide l'età. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.



VICE-PRESIDENTI

■ **Articolo 30**

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice-Presidenti fino ad un massimo di quattro.

I Vice-Presidenti durano in carica un biennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di due bienni consecutivi.

Nel caso vengano a mancare durante il biennio in carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.



COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

■ Articolo 31

L'Assemblea Generale Ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi e due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno 8 candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Essi durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale Contabile.

I revisori nomineranno tra di loro un Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

■ Articolo 32

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

■ Articolo 33

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del codice etico e della Carta dei Valori.

La verifica di tali requisiti è affidata ai Proviviri.

Salva la procedura particolare prevista per la Presidenza, l'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'organo competente all'elezione stessa.

A tal fine i componenti dell'organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

I criteri di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per le cariche concernenti i Gruppi merceologici.

Alle cariche sociali sono eleggibili soltanto i delegati a rappresentare le Aziende presso l'Associazione.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 31 e 32 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Per l'incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere della Giunta confederale.

Nell'attribuzione delle cariche sociali dovrà essere di guida il criterio di un'equa ripartizione fra tutte le categorie o gruppi di produzione, tenendo pure conto dell'importanza contributiva dei Gruppi, delle dislocazioni territoriali, nonché dell'utile apporto di idee e di energie delle nuove leve dirigenziali.

Pertanto, della Giunta dovranno far parte, in ogni caso, rappresentanti della piccola industria e dei giovani industriali.

■ Articolo 34

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Associazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

■ Articolo 35

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre alla Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

■ Articolo 36

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

■ Articolo 37

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

■ Articolo 38

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in quanto compatibili.



NORMA TRANSITORIA

■ **Articolo 39**

Per l'adeguamento a quanto previsto dal presente statuto in relazione alla scadenza dei diversi organi associativi, si determina che il primo mandato dei Probiviri, dei Revisori contabili e dei componenti elettivi della Giunta, successivo all'adozione del nuovo testo di statuto, scadrà in occasione dell'Assemblea ordinaria del 2008.



CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori



20124 Milano - Via A. da Recanate, 1 - Tel. 02.677.351.1 - Fax +39.02.6698.2072
ancma@ancma.it - www.ancma.it